

L'Economia ribadisce: niente reclamo per le liti dal 4 gennaio

Delega fiscale

Un nota del ministero
torna sulla decorrenza
dell'addio alla mediazione

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

I ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non sono più soggetti all'obbligo di mediazione, mentre per quelli notificati in prima di tale data continua ad applicarsi la pregressa procedura. È quanto precisato da un comunicato del ministero dell'Economia.

Il dubbio nasceva essenzialmente dalla tipologia di istituto. Il reclamo, infatti, prevedeva che per tutte le impugnazioni avverso atti impositivi di valore non superiore a 50 mila euro (considerando solo le imposte) prima della costituzione in giudizio occorre attendere 90 giorni. Tale arco temporale era necessario per il tentativo di mediazione.

Il Dlgs 220/2023 ha abrogato l'istituto del reclamo a decorrere dall'entrata in vigore del decreto delegato ossia il 4 gennaio 2024. Si è posto così il dubbio se i ricorsi notificati fino al 3 di gennaio 2024, per i quali i citati 90 giorni non erano ancora decorsi integralmente, fossero già soggetti alla nuova regola (e quindi con l'obbligo di costituzione in giudizio entro 30 giorni) ovvero continuavano a seguire le pregresse (attesa del decorso dei 90 giorni).

Il Mef, con un comunicato stampa del 22 gennaio, ha confer-

mato la soluzione più di buon senso e quindi che occorrerà verificare la data di notifica del relativo ricorso (a nulla rilevando l'atto impositivo). In particolare:

- i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 per atti di valore non superiore a 50.000 euro, rimangono soggetti a reclamo e quindi devono decorrere 90 giorni e la costituzione può avvenire dal 91° giorno (entro 30 giorni);
- i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 a prescindere dal valore di lite, sono soggetti alle nuove regole e quindi la costituzione in giudizio va entro 30 giorni dalla notifica all'ente.

In tale contesto è singolare che nonostante la novità normativa, gli atti impositivi notificati anche negli ultimi giorni (dopo il 4 gennaio 2024) riportino tra le avvertenze l'obbligo di reclamo/mediazione. Sebbene non si tratti di un'irregolarità che può comportare la nullità dell'atto, sarebbe opportuno che gli uffici si adeguassero quanto prima. Va infatti ricordato che assoggettare a procedura di reclamo un ricorso (in realtà più non soggetto), comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Il contribuente, infatti, ove si costituisse oltre i 30 giorni sarebbe passibile di inammissibilità per tardività. Violazione peraltro rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Alla luce del comunicato di ieri quindi è auspicabile che gli Enti impositori adeguino velocemente le avvertenze contenute nei propri atti e che eventuali irregolarità commesse in tal senso dai contribuenti siano almeno tollerate dai giudici.